

Autorità: Consiglio di Stato sez. V

Data: 31 ottobre 2012

Numero: n. 5553

La sezione non intende decampare dai consolidati principi elaborati sul punto da questo Consiglio (cfr. da ultimo sez. V, 8 giugno 2011, n. 3460; sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8935; sez. II, 11 luglio 2007, n. 624/05, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:

- a) allorquando viene presentata la domanda di sanatoria, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizione, inibitorie, ordini di sospensione dei lavori);
- b) conseguentemente, sul piano procedimentale, il comune è tenuto innanzi tutto a esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono, effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione;
- c) dal punto di vista processuale, infine, la documentata presentazione di istanza di condono comporta la improcedibilità del ricorso per carenza di interesse avverso i provvedimenti repressivi sopra indicati.

Autorità: Consiglio di Stato sez. V

Data: 28 giugno 2012

Numero: n. 3821

La presentazione della domanda di rilascio di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, così che gli atti repressivi dell'abuso, adottati in precedenza, perdono efficacia, per improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla domanda di sanatoria comporta la formazione "ex se" di un nuovo provvedimento che, se di rigetto, supera la precedente sanzione e va nuovamente impugnato.

Autorità: Consiglio di Stato sez. IV

Data: 16 aprile 2012

Numero: n. 2185

La presentazione della domanda di rilascio di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sicchè gli atti repressivi dell'abuso, in precedenza adottati, perdono efficacia, restando ferma la necessità di riproposizione di motivi aggiunti in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria; è quindi improcedibile il ricorso

introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato da tale istanza, sia pure al fine di verificare l'eventuale sanabilità di quanto costruito, ha comportato ex se la formazione di un nuovo provvedimento di rigetto, che supera il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa iniziale.

Autorità: Consiglio di Stato sez. IV

Data: 16 settembre 2011

Numero: n. 5228

La presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato da tale istanza, sia pure al fine di verificare l'eventuale sanabilità di quanto costruito, ex se comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa, dal momento che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'Amministrazione Comunale dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi.

Autorità: Consiglio Stato sez. IV

Data: 12 maggio 2010

Numero: n. 2844

Il riesame dell'abusività dell'opera edilizia provocato dall'istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'originario ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio si sposta, dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all'annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori, che il Comune è tenuto ad emanare (con atto che ha natura vincolata, una volta che si sia verificato che non sussistono le condizioni per la sanatoria delle opere abusive) all'esito della attivazione di un nuovo procedimento ripristinatorio, il cui provvedimento conclusivo dovrà tra l'altro assegnare agli interessati un nuovo termine per adempiere.